

Legge regionale Lombardia 16 luglio 2007, n. 15 ⁽¹⁾.

Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo.

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 16 luglio 2007, n. 29, S.O. 19 luglio 2007, n. 2.

TITOLO III
STRUTTURE RICETTIVE
CAPO II
Attività ricettiva non alberghiera

Art. 32
Finalità

1. La Regione disciplina le seguenti strutture ricettive non alberghiere:
 - a) case per ferie;
 - b) ostelli per la gioventù;
 - c) rifugi alpinistici e rifugi escursionistici ⁽²⁴⁾;
 - d) esercizi di affittacamere;
 - e) case e appartamenti per vacanze;
 - f) bed & breakfast;
 - g) bivacchi fissi.

2. Non rientrano nella disciplina del presente capo le strutture ricettive socio-assistenziali disciplinate dalla [legge regionale 7 gennaio 1986, n. 1](#) (Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia) e dal piano socio-sanitario regionale previsto dall'[articolo 1, comma 5, della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31](#) (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali).

3. In occasione di manifestazioni o raduni e, comunque, per periodi non superiori a giorni trenta, il comune può rilasciare a enti pubblici, associazioni od enti religiosi nulla osta per l'utilizzo di immobili non destinati abitualmente alla ricettività collettiva.

(24) Lettera così sostituita dall'[art. 1, comma 1, lett. a\), L.R. 3 febbraio 2009, n. 2](#).

SEZIONE I
Case per ferie e ostelli per la gioventù

Art. 33

Definizione di case per ferie

1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno prevalentemente di gruppi di persone, gestite da soggetti pubblici o privati per il conseguimento di finalità sociali, culturali ed educative ⁽²⁵⁾.

(25) Comma così sostituito dall'*art. 11, comma 1, lettera a), L.R. 5 febbraio 2010, n. 7.*

Art. 34

Caratteristiche funzionali delle case per ferie

[1. Nelle case per ferie sono assicurati un servizio di telefono ad uso comune e un arredamento minimo per camera da letto costituito da: un letto, una sedia o sgabello, uno scomparto armadio per persona ed un cestino porta rifiuti.

2. Le case per ferie devono altresì possedere i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti in materia] ⁽²⁶⁾.

(26) Articolo abrogato dall'*art. 11, comma 1, lettera b), L.R. 5 febbraio 2010, n. 7.*

Art. 35

Definizione di ostelli per la gioventù

1. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno prevalentemente di giovani, gestite da soggetti pubblici o privati per il conseguimento di finalità sociali, culturali ed educative ⁽²⁷⁾.

(27) Comma così sostituito dall'*art. 11, comma 1, lettera c), L.R. 5 febbraio 2010, n. 7.* Si veda, anche, il D.Dirig. 6 aprile 2009, n. 3320: "Procedura pubblicazione avviso di ricognizione di immobili da destinare a ostelli".

Art. 36

Standard obbligatori minimi e requisiti delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù ⁽²⁸⁾

1. Le case per ferie e gli ostelli per la gioventù possiedono i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalle norme vigenti in materia, nonché gli standard obbligatori minimi e i requisiti funzionali definiti con regolamento regionale da adottare entro il 31 dicembre 2010 ⁽²⁸⁾ ⁽³⁰⁾.

2. [Negli ostelli per la gioventù è garantita la prestazione dei servizi ricettivi di base e la disponibilità di strutture e servizi per finalità culturali, di svago, di sport e di socializzazione] ⁽²⁸⁾.

3. [Gli ostelli per la gioventù possono altresì essere dotati di particolari strutture che consentano il soggiorno di gruppi auto-gestiti secondo autonome modalità organizzative] ⁽²⁹⁾.

(28) Rubrica così sostituita dall'*art. 11, comma 1, lettera d)*, L.R. 5 febbraio 2010, n. 7.

(29) Comma così sostituito dall'*art. 11, comma 1, lettera e)*, L.R. 5 febbraio 2010, n. 7.

(30) In attuazione del presente comma vedi il *Reg. reg. 14 febbraio 2011, n. 2*.

(31) Comma abrogato dall'*art. 11, comma 1, lettera f)*, L.R. 5 febbraio 2010, n. 7.

(32) Comma abrogato dall'*art. 11, comma 1, lettera f)*, L.R. 5 febbraio 2010, n. 7.

SEZIONE II

Strutture alpinistiche ⁽³³⁾

Art. 37

Strutture alpinistiche

1. Le strutture alpinistiche si distinguono in:

- a) rifugi alpinistici;
- b) rifugi escursionistici;
- c) bivacchi fissi;
- d) viabilità alpina. ⁽³⁴⁾

(33) L'originaria sezione II, comprendente gli articoli da 37 a 40, è stata così sostituita con l'attuale sezione II, comprendente gli articoli da 37 a 40-quinquies, dall'*art. 1, comma 1, lett. b)*, L.R. 3 febbraio 2009, n. 2.

(34) L'originaria sezione II, comprendente gli articoli da 37 a 40, è stata così sostituita con l'attuale sezione II, comprendente gli articoli da 37 a 40-quinquies, dall'*art. 1, comma 1, lett. b)*, L.R. 3 febbraio 2009, n. 2.

Art. 38

Definizioni.

1. I rifugi alpinistici sono strutture ricettive idonee a offrire ospitalità e ristoro, gestite e poste a quota non inferiore a 1.000 metri di altitudine in zone isolate di montagna, inaccessibili mediante strade aperte al traffico ordinario o linee funiviarie di servizio pubblico oppure distanti da esse almeno 1.500 metri lineari o 150 metri di dislivello, ad esclusione delle sciovie.

2. I rifugi escursionistici sono strutture ricettive idonee ad offrire ospitalità e ristoro, gestite e poste a quota non inferiore a 700 metri di altitudine, in luoghi accessibili anche mediante strade aperte al traffico di servizio o impianti di trasporto pubblico, ad esclusione delle sciovie.

3. I bivacchi fissi sono locali di alta montagna incustoditi e senza viveri, allestiti con un minimo di attrezzatura per fornire riparo ad alpinisti ed escursionisti, posti in luoghi isolati a quota non inferiore a 2.000 metri di altitudine e distanti almeno 3.000 metri lineari o 300 metri di dislivello da strade aperte al traffico di servizio, rifugi alpinistici o impianti di risalita.

4. Per viabilità alpina si intendono i sentieri di accesso ai rifugi dal fondovalle, i sentieri di collegamento tra i rifugi ed i sentieri o le vie che dai rifugi consentono di raggiungere mete di interesse escursionistico o alpinistico. La viabilità alpina si distingue in:

a) sentieri alpini, ovvero i percorsi pedonali che consentono un agevole movimento in zone di montagna e conducono a rifugi alpinistici, escursionistici, bivacchi e località di interesse alpinistico, naturalistico e ambientale;

b) sentieri alpinistici attrezzati, ovvero i percorsi pedonali che consentono il movimento in zone di montagna, la cui percorribilità è parzialmente agevolata attraverso idonee opere artificiali;

c) vie ferrate, ovvero i percorsi di interesse alpinistico che si svolgono totalmente o prevalentemente in zone rocciose o comunque impervie, la cui percorribilità è consentita dalla installazione di attrezzature fisse ⁽³⁵⁾.

(35) L'originaria sezione II, comprendente gli articoli da 37 a 40, è stata così sostituita con l'attuale sezione II, comprendente gli articoli da 37 a 40-quinquies, dall'*art. 1, comma 1, lett. b)*, *L.R. 3 febbraio 2009, n. 2*.

Art. 39

Gestori e custodi dei rifugi.

1. Gestore del rifugio è la persona fisica che sia titolare di un contratto di gestione di rifugio in corso di validità oppure ne sia il proprietario oppure abbia in affidamento la struttura dalla proprietà . Se il titolare del contratto è un ente diverso da persona fisica, il gestore coincide con la persona indicata come responsabile del rifugio. Durante il periodo di apertura del rifugio il gestore è il punto di riferimento informativo della zona; nel caso di incidente, il gestore del rifugio collabora nelle attività di soccorso fornendo supporto logistico e operativo.

2. Qualora si tratti di rifugi con custodia, il proprietario del rifugio deve indicare il nominativo del custode o gestore che deve sottoscrivere per accettazione la denuncia di inizio attività . Il comune accerta che la persona abbia conoscenza

della zona, delle vie d'accesso al rifugio, ai rifugi limitrofi e ai posti di soccorso più vicini, nonché delle nozioni necessarie per un primo intervento di soccorso, mediante attestazione del corpo nazionale del soccorso alpino. Qualora il custode proposto sia titolare di licenza di guida alpina o aspirante guida alpina, si prescinde dall'accertamento ⁽³⁶⁾.

(36) L'originaria sezione II, comprendente gli articoli da 37 a 40, è stata così sostituita con l'attuale sezione II, comprendente gli articoli da 37 a 40-quinquies, dall'*art. 1, comma 1, lett. b), L.R. 3 febbraio 2009, n. 2.*

Art. 40

Caratteristiche funzionali dei rifugi.

1. I rifugi devono possedere strutture, dotazioni e caratteristiche igienico-sanitarie idonee per il ricovero e il pernottamento degli utenti.
2. I rifugi devono essere sufficientemente attrezzati con distinti locali per la sosta e il ristoro e per il pernottamento.

Devono inoltre disporre di:

- a) servizio cucina;
 - b) spazio attrezzato utilizzabile per il consumo di alimenti e bevande;
 - c) spazi destinati al pernottamento, attrezzati con letti o cuccette, che nei rifugi possono essere sovrapposti;
 - d) servizi igienico-sanitari essenziali e proporzionati alle capacità ricettive;
 - e) impianto di chiarificazione e smaltimento delle acque reflue compatibilmente alla quota di ubicazione della struttura;
 - f) posto telefonico pubblico o, nel caso di impossibile allacciamento, di apparecchiature radio-telefoniche o similari, tali comunque da permettere dei collegamenti con la più vicina stazione di soccorso alpino-speleologico o della protezione civile provinciale;
 - g) idoneo impianto di produzione di energia elettrica, possibilmente ricorrendo a fonte rinnovabile;
 - h) alloggio riservato per il gestore ⁽³⁷⁾.
-

(37) L'originaria sezione II, comprendente gli articoli da 37 a 40, è stata così sostituita con l'attuale sezione II, comprendente gli articoli da 37 a 40-quinquies, dall'*art. 1, comma 1, lett. b), L.R. 3 febbraio 2009, n. 2.*

Art. 40-bis

Elenco regionale dei rifugi ⁽³⁸⁾ ⁽³⁹⁾.

1. È istituito l'elenco regionale dei rifugi. La competente struttura regionale cura l'iscrizione e l'aggiornamento sulla base degli aggiornamenti forniti dai comuni.
2. La Giunta regionale, al fine di valorizzare e qualificare i rifugi, adotta il marchio di riconoscimento.
3. L'uso della denominazione di rifugio alpinistico e rifugio escursionistico, nonché l'utilizzo del marchio è riservato esclusivamente alle strutture iscritte nell'elenco di cui al comma 1.

(38) L'originaria sezione II, comprendente gli articoli da 37 a 40, è stata così sostituita con l'attuale sezione II, comprendente gli articoli da 37 a 40-quinquies, dall'*art. 1, comma 1, lett. b), L.R. 3 febbraio 2009, n. 2.*

(39) Per le modalità di iscrizione all'elenco di cui al presente articolo vedi il *D. Dirig. reg. 11 aprile 2011, n. 3278.*

Art. 40-ter

Commissione per le strutture alpinistiche.

1. È istituita presso la Giunta regionale la commissione per le strutture alpinistiche, composta da:
 - a) gli assessori regionali al turismo e al territorio o loro delegati di cui uno con qualifica di presidente;
 - b) tre dirigenti delle direzioni generali regionali competenti in materia di turismo, territorio e infrastrutture;
 - c) un rappresentante di Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti montani (UNCCEM);
 - d) due rappresentanti del Club alpino italiano – Regione Lombardia (CAI Lombardia);
 - e) un rappresentante dell'Associazione Gestori Rifugi Alpini ed Escursionistici della Lombardia;
 - f) un rappresentante del Collegio delle Guide Alpine della Regione Lombardia;
 - g) un rappresentante dell'Unione Province Lombarde.
2. La commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, all'inizio di ogni legislatura, dura in carica per tutta la legislatura e i

suoi membri possono essere riconfermati; in sede di primo insediamento la commissione è costituita entro il 31 marzo 2009.

3. Le direzioni generali regionali competenti in materia di turismo e di territorio assicurano alla commissione il supporto logistico.

4. La commissione ha il compito di:

a) proporre iniziative per la tutela e la valorizzazione delle strutture alpinistiche;

b) esprimere pareri in materia di strutture alpinistiche su richiesta dei comuni e della direzione generale regionale competente in materia di turismo;

c) formulare proposte sulla disciplina normativa regionale per la costruzione, la manutenzione, la sicurezza, l'igiene, la gestione dei rifugi e la qualificazione dei gestori attraverso azioni specifiche;

d) collaborare con la Giunta regionale per la stesura del regolamento attuativo di cui all'articolo 40 quinquies;

e) proporre iniziative culturali e sportive e di solidarietà sociale che riguardano:

1) la valorizzazione del territorio alpino, con particolare riguardo alle scoperte geologiche, paleontologiche e geografiche, nonché alla specifica storia del territorio;

2) l'educazione all'utilizzo corretto del territorio montano da parte di studenti delle scuole di ogni ordine e grado;

3) i soggiorni nei rifugi per i soggetti diversamente abili fisici e psichici adeguatamente sostenuti e accompagnati.

5. Le modalità di funzionamento della commissione sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale ⁽⁴⁰⁾.

6. La partecipazione ai lavori della commissione è gratuita ⁽⁴¹⁾.

(40) Ai sensi di quanto disposto dal presente comma si veda la [Delib.G.R. 16 settembre 2009, n. 8/10170](#).

(41) L'originaria sezione II, comprendente gli articoli da 37 a 40, è stata così sostituita con l'attuale sezione II, comprendente gli articoli da 37 a 40-quinquies, dall'[art. 1, comma 1, lett. b\), L.R. 3 febbraio 2009, n. 2](#).

SEZIONE III

Esercizi di affittacamere

Art. 41

Definizione di affittacamere

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere, con una capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate in

non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari ai clienti.

2. L'attività di affittacamere può essere esercitata in modo complementare rispetto all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, qualora tale attività sia svolta dal medesimo titolare in una struttura immobiliare unitaria. In tal caso, il comune annota in calce all'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, l'attività complementare di affittacamere svolta dal titolare.

3. Il titolare dell'esercizio di affittacamere può somministrare alimenti e bevande limitatamente alle persone alloggiate.

Art. 42

Caratteristiche funzionali

1. I locali destinati all'esercizio di affittacamere devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie previste per i locali di civile abitazione.

2. Gli appartamenti utilizzati per l'attività di affittacamere devono essere dotati di un servizio igienico-sanitario, completo di tazza igienica con cacciata d'acqua, lavabo, vasca da bagno o doccia, specchio, ogni sei posti letto o frazione di sei superiore a due, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi.

3. Alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza dover attraversare la camera da letto ed i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite.

4. Gli affittacamere devono assicurare, avvalendosi della normale organizzazione familiare, i seguenti servizi minimi di ospitalità compresi nel prezzo dell'alloggio:

- a) pulizia dei locali e cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente, ed almeno una volta alla settimana;
- b) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;
- c) telefono ad uso comune.

5. Per le camere da letto, l'arredamento minimo è costituito da un letto e una sedia per persona, oltre che da un armadio, da un tavolo-scrittoio e da un cestino porta rifiuti.

SEZIONE IV

Case ed appartamenti per vacanze

Art. 43

Definizione di case ed appartamenti per vacanze

1. Sono definite case ed appartamenti per vacanze le strutture ricettive gestite in modo unitario, in forma imprenditoriale ed organizzate per fornire alloggio e servizi, in unità abitative composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocate in un unico complesso o in più complessi immobiliari ⁽⁴⁶⁾.
2. Le case ed appartamenti per vacanze si considerano gestite in forma imprenditoriale quando il soggetto ha la disponibilità, anche temporanea, di un minimo di tre appartamenti situati nel medesimo territorio comunale.

(46) Comma così modificato dall'*art. 6, comma 1, lettera b), L.R. 3 aprile 2014, n. 14.*

Art. 44

Caratteristiche funzionali

1. Le case e appartamenti per vacanze devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione e, fino all'entrata in vigore del regolamento recante l'indicazione degli standard qualitativi obbligatori minimi, gli standard indicati nell'allegato C, che fa parte integrante del presente testo unico.
2. L'utilizzo di case ed appartamenti per vacanze secondo le modalità previste dalla presente sezione non comporta modifica di destinazione d'uso dei medesimi ai fini urbanistici.
3. In deroga alle norme vigenti, la ricettività può essere incrementata, purché sia garantito il minimo di mq 8 di superficie, al netto di ogni vano accessorio, per ogni posto letto.
4. Nelle case ed appartamenti per vacanze devono essere assicurate le seguenti prestazioni essenziali:
 - a) fornitura di energia elettrica, acqua, riscaldamento ed eventualmente gas;
 - b) manutenzione ordinaria ai fini della piena efficienza dell'appartamento e dei connessi impianti tecnologici;
 - c) pulizia dei locali, dei mobili, delle strutture e delle dotazioni di cucina ad ogni cambio del cliente;
 - d) servizio di recapito e di ricevimento dell'ospite.
5. Ogni modificazione all'attività di gestione di case e appartamenti per vacanze deve essere preventivamente comunicata al sindaco del comune in cui è ubicato l'immobile.

6. [Per speciali esigenze connesse a festività o manifestazioni d'interesse locale o per particolari periodi dell'anno, il sindaco può, con singoli provvedimenti motivati, consentire deroghe al limite minimo di giorni sette, previsto dall'articolo 43] ⁽⁴⁷⁾.

(47) Comma abrogato dall'*art. 6, comma 1, lettera c), L.R. 3 aprile 2014, n. 14.*

SEZIONE VI

Disposizioni comuni alle attività ricettive non alberghiere

Art. 46

Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA ⁽⁵⁰⁾

1. Le attività ricettive non alberghiere disciplinate nel presente capo, ad esclusione dei bivacchi fissi, sono intraprese previa segnalazione certificata di inizio attività - SCIA, ai sensi dell'*articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241* (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ⁽⁵¹⁾.

2. La segnalazione è presentata al comune competente per territorio corredata dalla documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti in base alle disposizioni vigenti. Copia della segnalazione deve essere esposta visibilmente all'interno dei locali dove è esercitata l'attività e deve essere inviata alla provincia competente per territorio ⁽⁵²⁾.

3. Il comune comunica alla provincia e alle strutture IAT competenti per territorio le segnalazioni certificate di inizio attività e gli eventuali provvedimenti di sospensione o cessazione ⁽⁵³⁾.

(50) Rubrica così sostituita dall'*art. 7, comma 1, lettera a), L.R. 3 aprile 2014, n. 14.*

(51) Comma così modificato dall'*art. 7, comma 1, lettera b), L.R. 3 aprile 2014, n. 14.*

(52) Comma così modificato dall'*art. 7, comma 1, lettera c), L.R. 3 aprile 2014, n. 14.*

(53) Comma così modificato dall'*art. 7, comma 1, lettera d), L.R. 3 aprile 2014, n. 14.*

Art. 47

Pubblicità dei prezzi

1. I prezzi minimi e massimi praticati nell'esercizio devono essere esposti in modo ben visibile al pubblico nei locali di ricevimento e all'interno di ciascuna unità abitativa.

2. Le province esercitano le funzioni relative alla comunicazione delle tariffe delle strutture ricettive residenziali non alberghiere nonché alla vigilanza.

3. I prezzi delle case e appartamenti per vacanze e degli affittacamere devono essere denunciati alla provincia, tramite il comune, entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello cui si riferiscono. A tali prezzi si applica il regime previsto dalla vigente legislazione per i prezzi degli esercizi alberghieri.

4. I prezzi dei servizi delle strutture ricettive denominate case per ferie, ostelli per la gioventù e rifugi devono essere denunciati al comune entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono, o prima dell'apertura della struttura, nel caso di apertura stagionale. La mancata denuncia dei prezzi entro le date previste comporta l'obbligo dell'applicazione degli ultimi prezzi regolarmente denunciati ⁽⁵⁴⁾.

4-bis. Le tariffe e i prezzi esposti nei rifugi devono essere redatti, oltre che in lingua italiana, anche in, almeno, una lingua straniera ⁽⁵⁵⁾.

(54) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. c)*, L.R. 3 febbraio 2009, n. 2.

(55) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. d)*, L.R. 3 febbraio 2009, n. 2.

Art. 48

Cessazione temporanea dell'attività ricettiva

1. Il titolare delle strutture ricettive non alberghiere che intende procedere alla cessazione temporanea o definitiva dell'attività deve darne preventivo avviso al comune.

2. Il periodo di cessazione temporanea dell'attività, fatta eccezione per i rifugi, non può essere superiore a sei mesi, prorogabile dal comune, per fondati motivi, una sola volta di ulteriori sei mesi; decorso tale termine, l'attività si intende definitivamente cessata ⁽⁵⁶⁾.

(56) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. e)*, L.R. 3 febbraio 2009, n. 2.

Art. 49

Vigilanza e sanzioni

1. Ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza e delle aziende sanitarie locali, il comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente capo.

2. Chiunque intraprende un'attività ricettiva non alberghiera senza avere presentato la SCIA incorre nella sanzione amministrativa da euro 1.033 a euro 5.165 ⁽⁵⁷⁾.

3. Chiunque esercita un'attività ricettiva non alberghiera in mancanza dei requisiti prescritti incorre nella sanzione amministrativa da euro 516 a euro 1.549.

4. Chiunque contravviene all'obbligo di pubblicità dei prezzi di cui all'articolo 47 incorre nella sanzione amministrativa da euro 129 a euro 387.

5. Il superamento della capacità ricettiva consentita, fatto salvo il caso di stato di necessità per i rifugi alpinistici, comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 129 a euro 387 ⁽⁵⁸⁾.

6. In caso di reiterate violazioni, le sanzioni sono raddoppiate, ferma restando la facoltà del comune di disporre, nei casi più gravi, previa diffida, la sospensione o la cessazione dell'attività.

7. Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni di cui alla [legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90](#) (Norme di attuazione della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#), concernente modifiche al sistema penale). Le somme riscosse sono introitate dal comune.

(57) Comma così modificato dall'[art. 7, comma 1, lettera e\), L.R. 3 aprile 2014, n. 14](#).

(58) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 1, lett. f\), L.R. 3 febbraio 2009, n. 2](#).

ALLEGATO C (art. 44, comma 1)

STANDARD MINIMI OBBLIGATORI PER CASE ED APPARTAMENTI PER VACANZE

1. Dotazione struttura

1.01 Riscaldamento in tutto l'esercizio: unità abitative ed eventuali parti comuni (L'obbligo non sussiste per gli esercizi con licenza stagionale estiva)

2. Dotazione delle unità abitative

2.01 Dotazioni per il soggiorno ed il pernottamento:

2.01.1 letti e coperte pari al numero delle persone ospitabili

2.01.2 armadio, cassetti, grucce, comodini o ripiani, illuminazione con lampade o appliques

2.01.3 tavolo per la consumazione dei pasti con sedie pari al numero dei posti letto

2.02 Dotazione per la preparazione dei cibi:

2.02.1 cucina con due fuochi o piastre e relativa alimentazione

2.02.2 frigorifero

2.02.3 lavello con scolapiatti

2.02.4 per ciascuna persona ospitabile:

- 2 coltelli
- 2 forchette
- 2 cucchiari
- 2 piatti piani
- 1 piatto fondo
- 2 bicchieri
- 1 tazza
- 1 tazzina

2.02.5 per ciascuna unità abitativa:

- 1 batteria da cucina
- 2 coltelli da cucina
- 1 zuccheriera
- 1 caffettiera
- 1 scolapasta
- 1 mestolo
- 1 insalatiera
- 1 grattugia
- 1 spremiagrumi
- 1 apribottiglia/cavatappi
- 1 bricco per il latte
- 1 pattumiera con sacchetti di plastica

2.03 Dotazione bagno:

2.03.1 lavandino, doccia o vasca, tazza

2.03.2 cestino rifiuti

2.03.3 specchio e contigua presa per energia elettrica

2.03.4 mensola

2.03.5 scopettino ed a richiesta del cliente

2.03.6 saponetta

2.03.7 telo da bagno

2.03.8 asciugamano

2.03.9 salvietta

2.03.10 carta igienica con riserva

2.03.11 sacchetti igienici

2.04 Dotazioni generali delle unità abitative:

2.04.1 impianto di erogazione acqua calda e fredda

2.04.2 scopa, paletta, secchio, ramazza, straccio per pavimenti

3. Servizi ulteriori

3.01 Servizio di ricevimento e recapito

3.02 Pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di cliente

- 3.03 Assistenza di manutenzione delle unità abitative e di riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni
- 3.04 Fornitura e cambio di biancheria a richiesta
- 3.05 Elenco delle dotazioni dell'unità abitativa
- 3.06 Elenco dei servizi offerti a richiesta e dei relativi prezzi